

# OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

## IL CONSIGLIO

### PREMESSO:

- che l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23;
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- che l'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

### RILEVATO:

- che l'art. 13 del predetto D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre a determinare la base imponibile dell'imposta, ha stabilito l'aliquota di base dell'IMU e le relative riduzioni;
- che, sempre ai sensi del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, possono modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, così come di seguito indicato:
  - Aliquota di Base 0,76%: possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
  - Aliquota ridotta allo 0,4% per Abitazione Principale e per le relative Pertinenze: possibile aumento o. diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
  - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale ridotta allo 0,2%: possibile riduzione fino allo 0,1%;
  - Per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, cioè quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%;
  - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38%;
- che il più volte richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che, inoltre, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**Preso atto:**

che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;

- che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;
- che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**Considerato:**

- che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9. 7.1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, i versamenti IMU dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti per le imposte sui redditi;
- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**Visto** l'articolo 53 comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27 comma-8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/10/2012, con la quale la stessa, sulla base delle stime operate sugli imponibili e tenuto conto dei tagli ai trasferimenti erariali, al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente, ha proposto a questo Consiglio l'adozione delle seguenti aliquote, riduzioni e detrazioni, fatto salvo quanto per altro stabilito dal più volte richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- a) Aliquota ordinaria 1,06 per cento;
- b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,20 per cento;
- c) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati e in alcun modo utilizzate: aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,20 per cento);
- d) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), purché gli stessi immobili non siano stati locati e in alcun modo utilizzati: aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,20 per cento);.

- e) Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;
- f) Detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 400,00.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato;

**Visto** il D.L. 6-12-2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.Lgs. 14-3-2011 n. 23, recante le "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

**Visto** il D.Lgs. 9-7-1997 n. 241 recante le "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

**Visto** il D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 sul "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",

**Visto** il D.L. 02-03-2012 n. 16 in tema di "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito in legge il 26 aprile 2012 n. 44;

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**Visti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n.267

**Uditi** gli interventi di cui all'allegato resoconto;

Il Consiglio Comunale, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

|                   |    |
|-------------------|----|
| - Presenti        | n. |
| - Assenti         | n. |
| - Astenuti        | n. |
| - Votanti         | n. |
| - Voti favorevoli | n. |
| - Voti contrari   | n. |

## D E L I B E R A

- 1) di determinare, per quanto in premessa esposto, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU), per l'anno 2012:
  - a) Aliquota ordinaria 1,06 per cento;
  - b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,20 per cento;
  
- 2) di determinare le seguenti riduzioni e detrazioni, fatto salvo quanto per altro stabilito dal più volte richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011, per l'applicazione dell'IMU anno 2012:
  - a) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati e in alcun modo utilizzate: aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,20 per cento);
  - b) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato (AIRE), purché gli stessi immobili non siano stati locati e in alcun modo utilizzati: aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,20 per cento);

- c) Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;
  - d) Detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 400,00.
- 3) di dare atto che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni di cui rispettivamente ai precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, - della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, denominata "IMU".
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.

Successivamente,

#### I L C O N S I G L I O

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

|                 |    |
|-----------------|----|
| Presenti        | n. |
| Assenti         | n. |
| Astenuti        | n. |
| Votanti         | n. |
| Voti favorevoli | n. |
| Voti contrari   | n. |

#### D E L I B E R A

Dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.